

N. 00582/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2015, proposto da:

Aspat-Ass.Sanità Privata Accreditata Territoriale, Anpric -
Ass.Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati, Centro C.F.R.
S.r.l., Centro C.E.M. S.p.A., Centro Antares S.r.l., ciascuno in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
Patrizia Kivel Mazuy, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli
al viale Gramsci n.10;

contro

Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore
Sanitario Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla
Via Diaz n. 11;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso

l'Avvocatura Regionale;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

*per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n.
3252/2011*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario Regione Campania e della Regione Campania;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che questa Sezione già con sentenze n. 4460/2014 e n.3000/2015 si è pronunciata in ordine gli atti adottati dal Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario Regione Campania per l'ottemperanza alla sentenza n.3252/2011;

RILEVATO, in particolare, che con la sentenza n.3000/2015, questa Sezione ha sancito, in relazione alle doglianze spiegate dalla parte ricorrente in quel giudizio, la correttezza delle modalità di determinazione e di calcolo delle tariffe riconosciute per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 l. n.833/1978 di cui al Decreto Commissariale n.154/2014;

RITENUTA, tuttavia, alla luce delle allegazioni difensive prospettate dalle parti ricorrenti nel presente giudizio, l'opportunità di approfondire

taluni profili, anche in considerazione del contenuto del decreto Commissariale n.49/2015, che preludeva ad un accordo transattivo tra le parti, poi non perfezionato;

RITENUTO, pertanto, di richiedere alla struttura commissariale documentati chiarimenti, da rendere entro il termine del 31 marzo 2016, in ordine alle previsioni di cui al citato decreto commissariale n.49/2015, nella parte in cui queste si presentassero difformi rispetto a quelle contenute nel Decreto Commissariale n.154/2014, con particolare riguardo all'incremento, da 66 ore a 86 ore, del monte-ore di "assenze del personale per malattia, gravidanza, infortuni" e di riservarsi, all'esito, la determinazione circa la necessità o la opportunità di disporre ulteriore attività istruttoria;

Letti gli artt.63 ss. c.p.a.

e

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),

dispone gli incumbenti istruttori di cui in parte motiva, cui il Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Settore Sanitario Regione Campania dovrà provvedere entro il termine del 31 marzo 2016.

Rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del 20 aprile 2016

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)